



COMUNE DI CORDIGNANO

Provincia di Treviso

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO DEL SINDACO

N. 6 DEL 23-01-2024

Ufficio: AMBIENTE

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE
INVERNALE 2023/2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di gennaio,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione o l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma - tra l'altro - il limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione delle misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008 dei valori limite giornalieri del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come le PM10 permangano e come il superamento del limite giornaliero favorisca l'inquinamento;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2013 del 23 ottobre 2012, di approvazione del "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 13.08.2010 n.155";
- l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 19.04.2016 n. 90, che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto 06.06.2017 n. 836 di approvazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" con il quale vengono definite misure aggiuntive di risanamento finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 16.10.2018 n. 1500 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il Coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali;
- la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto 02.03.2021 n. 238 - entrata in vigore il 12 marzo u.s. - recante "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea. Approvazione" con al quale la Regione Veneto, in coordinamento con le Regioni del Bacino Padano, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in ottemperanza alla sentenza 10.11.2020 con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'Italia essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE con specifico riferimento al materiale particolato PM10;
- la delibera di Giunta Regionale del Veneto 09.08.2021 n. 1089 "Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria definiti dalla delibera regionale n. 238/2021";

CONSIDERATO che l'Accordo prevede:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 1. Nessuna allerta - verde;
 2. Livello di allerta 1 - arancio;
 3. Livello di allerta 2 - rosso.
- che ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancio, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0 indicato dal colore verde;
- per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

PRESO ATTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06.09.2018, 05.09.2019 e 26.09.2019, nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle

misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

- che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 238/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

VISTE inoltre:

- la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2021/0017551 del 29.03.2021, con la quale veniva trasmesso il verbale del tavolo Tecnico Zonale del 22.03.2021 nel quale, tra l'altro, è stato anche illustrato il pacchetto delle misure straordinarie per la qualità dell'aria di cui alla citata DGRV n. 238/2021 ed è stato rivolto l'invito ai Comuni a redigere celermente le Ordinanze di recepimento delle misure straordinarie illustrate, ciascuno per la propria area di appartenenza nella zonizzazione della qualità dell'aria approvata con DGRV n. 1855/2020, che per il comune di Cordignano è "IT0524 Zona Pedemontana" ma che lo stesso ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e non rientra nell'agglomerato;
- la nota della Provincia di Treviso prot. n. 2023/1808 del 28.09.2023, acquisito al ns prot. n. 12291/2023 del 19/10/2023, con la quale veniva trasmesso il verbale del tavolo Tecnico Zonale del 21/09/2023.

DATO ATTO che il comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. Dispone che, a determinate condizioni, l'abbruciamento in loco dei residui vegetali di natura agricola e forestale costituisca normale pratica agricola consentita e che i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospenderlo, differirlo o vietarlo in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali della polveri sottili (PM10), essendo questo il caso attuale come contemplato nell'Accordo del Bacino Padano e previsto nella citata DGRV n. 238/2021;

DATO ATTO che il Comune di Cordignano:

- con Regolamento di Polizia Urbana, vieta all'art. 53 l'abbruciamento di sterpi, rifiuti di giardinaggio o di altro materiale nei centri urbani;
- con Regolamento di Polizia Rurale:
 - a) vieta all'art. 20 l'abbruciamento nei centri abitati;
 - b) considera normali pratiche agricole (consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti) le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f del Testo Unico per l'Ambiente, effettuate nel luogo di produzione nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 marzo.
 - c) Sanziona la combustione nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

RITENUTO quindi, al fine di tutelare la salute dei cittadini, di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV n. 238/2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12.03.2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 13.08.2010 n. 155;

- la L. n. 10/1991;
- il DPR 16.04.2013 n. 74;
- il D.M. dell'Ambiente 07.11.2017 n. 186; il DGRV n. 122/2015;
- il DGRV 09.08.2021 n. 1089, recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV 238/2021;
- il D.Lgs. 285/1992, artt. 6 e 7;
- l'art. 50 del D.Lgs. 268/2000; il D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 155/2010 e ss.mm. e ii.;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

1. dalla data di pubblicazione del presente atto fino al 30 aprile 2024 sul territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni ed obblighi:
2. Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso (classificazione ai sensi D.M. 07.11.2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Sono esenti dal divieto di utilizzo tutte le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa, di potenza inferiore a 35 kW, sia l'unico sistema di riscaldamento presente;
3. Divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale da attività agricola e forestale, vegetali, di cui all'art. 158 c. 1, lett. 0, D.Lgs. 152/2006 ss.mm. e ii., fatta eccezione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'Autorità preposta, nei periodi di allerta arancio e rosso;
4. Limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici.
5. Obblighi di utilizzare nei generatori di calore e pellet, di potenza termica inferiore a 35 Kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte 11, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.
6. Di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ed ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole quali:
 - a) copertura delle strutture di stoccaggio dei liquami;
 - b) l'applicazione di corrette modalità di spandimento di liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito ed obbligo di interrimento entro 24 ore;
 - c) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati).

INVITA

La cittadinanza ad osservare le seguenti buone prassi:

1. LIMITARE L'USO DI VEICOLI A MOTORE, privilegiando per quanto possibile, per i piccoli spostamenti, i movimenti a piedi o in bicicletta;
2. RIDURRE LE ORE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO, ad esempio disattivando il riscaldamento in assenza di persone, riducendo la temperatura massima nei locali;
3. EVITARE di tenere i bambini a 30/50 cm dal suolo (livello delle emissioni dei veicoli), utilizzando per il loro trasporto zaini o passeggini di altezza adeguata;

4. INCREMENTARE l'utilizzo dei trasporti pubblici e utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
5. REVISIONARE periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
6. INFORMARSI e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria, consultando [il link dedicato](http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10) <http://www.arpa.veneto.it/temiambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm-10>;

INFORMA che

- il presente provvedimento deve intendersi efficace dalla data di pubblicazione sino al 30.04.2024;
- il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;
- gli Organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- ai sensi dell'art. 3, c. 4 della L. 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione, ricorso al TAR (L. 1034/71) oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24.11.1971);

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione Veneto;
 - alla Prefettura di Treviso;
 - alla Provincia di Treviso;
 - all'ARPAV di Treviso;
 - all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Treviso;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Cordignano

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Roberto Campagna

Documento firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per ~~15 giorni consecutivi dal~~ al *PUBBLICATA DAL 23-1-2024 Fino Al 30-4-2024*
Li *23-1-2024*



IL MESSO COMUNALE

Rosario Petrucci

